



CODICE DI CONDOTTA DELL'ASSOCIAZIONE A.I.Co.Ge.

Aggiornato con approvazione del Consiglio Direttivo del 22.01.24 e Assemblea dei soci del 10.02.2025

Le regole stabilite nel presente documento sono vincolanti per tutti gli iscritti ad A.I.Co.Ge..

La non conoscenza delle suddette regole non esime l'associato dalle responsabilità disciplinari.

Il comportamento dei professionisti associati deve essere consono alla dignità e al decoro della professione esercitata, anche al di fuori dell'esercizio professionale. In ogni caso viene garantita la protezione dei minori e viene salvaguardata la dignità umana.

Lo Statuto dell'Associazione A.I.Co.Ge. prevede, all'art. 13, l'istituzione della Commissione Etica e della Commissione Probiviri, composte da tre soci ciascuna eletti dall'Assemblea degli iscritti.

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione del Codice

Il codice di condotta è un codice etico e di comportamento cui hanno l'obbligo di attenersi tutti i membri appartenenti ad A.I.Co.Ge. – Associazione italiana coordinazione genitoriale – per preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità dei Coordinatori Genitoriali.

Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Associazione.

I comportamenti degli iscritti ad A.I.Co.Ge. devono essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Gli iscritti devono astenersi da qualunque comportamento che possa arrecare discredito alla professione nonché all'Associazione stessa.

L'inosservanza delle regole di comportamento previste nel presente Codice di Condotta sarà punita con le sanzioni disciplinari indicate dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 2– Definizione e obiettivi

La coordinazione genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie non riservato, centrato sul minore.

È rivolta a genitori la cui perdurante elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli.

Essa prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente formato, aiuta i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la bi-genitorialità attraverso l'implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall'Autorità Giudiziaria e di quelle che saranno prese all'interno del processo di Co.Ge. sulla base del riconoscimento dei bisogni dei figli.

La Coordinazione Genitoriale può anche essere disposta dal Tribunale, che conferisce mandato al professionista, adeguatamente formato, per la gestione della conflittualità genitoriale al fine di giungere alla risoluzione della controversia.

Si rivolge a genitori altamente conflittuali.

L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, favorendo la partecipazione dei soci alla vita associativa.

Art.3 – Principi generali

I professionisti iscritti ad A.I.Co.Ge. sono tenuti ad esplicitare la propria attività con rigore, trasparenza e correttezza.

Art.4 – Etica del Coordinatore Genitoriale

Il Coordinatore Genitoriale deve attenersi alle Linee Guida Internazionali AFCC, elencate nel presente Codice di Condotta dell'Associazione.

Si rimanda al **punto II** delle Linee Guida AFCC

“Per quanto le sue raccomandazioni e decisioni non siano neutrali quando riguardano il miglior interesse dei figli, il Coordinatore genitoriale deve rimanere imparziale durante il processo di coordinazione. L'imparzialità è qui definita come assenza di favoritismi o preferenze e preconcetti sia nelle parole che nei fatti. (A. doni e favori - B. rispetto per la diversità - C. fraintendimento - D. integrità - E. mantenimento dell'imparzialità - F. influenza indebita - G. molestia e sfruttamento)”.

Conflitto di interessi

Si rimanda al **punto III** delle Linee Guida AFCC

“Il Coordinatore genitoriale non deve accettare un incarico se questo può creare un conflitto d'interesse. Un conflitto d'interesse è la situazione in cui un soggetto si trova ad agire fra due interessi o lealtà e lavorare per l'interesse di una delle parti potrebbe voler dire lavorare contro l'interesse di un'altra. (A. divulgazione - B. nulla osta - C. servizi aggiuntivi - D. invio ad altro professionista - E. manifestazione di interesse - F. rispetto di altre figure professionali)”.

Il Coordinatore Genitoriale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.

Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra il Coordinatore Genitoriale e il cliente.

Per cliente si può intendere sia la coppia genitoriale sia un ente pubblico o privato.

Il Coordinatore Genitoriale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordati i temi su cui prendere le decisioni.

Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.

Molteplicità di ruoli

Si rimanda al punto IV lettera A.2, A.3, A.4, A.5, lettere B e C delle Linee Guida AFCC.

“Il Coordinatore genitoriale non deve svolgere più di un ruolo parallelamente o sequenziale nello stesso caso, neppure con il consenso dei co-genitori (A. ruoli molteplici paralleli o sequenziali - B. Il ruolo di facilitatore - C. ruolo decisionali)”.

Art. 5 – Riservatezza

Nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, gli iscritti ad A.I.Co.Ge. sono tenuti al segreto professionale, fatte salve le autorizzazioni ricevute dalle parti, gli incarichi assegnati dalla Magistratura e i limiti posti dal Codice di Procedura Penale.

Si rimanda al **punto V** delle Linee Guida AFCC

“Il Coordinatore genitoriale deve informare ogni soggetto coinvolto nella coordinazione genitoriale delle restrizioni dovute alla riservatezza prima e durante il processo (A. Riservatezza al di fuori del processo di coordinazione genitoriale - B. Comunicazione con co-genitori e figli durante il processo di coordinazione genitoriale - C. Comunicazione con la rete - D. Leggi informative obbligatorie - E. Riservatezza dei dati - F. Uso di informazioni riservate per fini formativi)”.

Art. 6 – Dovere di aggiornamento professionale

È dovere del Coordinatore Genitoriale aggiornarsi costantemente da un punto di vista professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività. È dovere deontologico del Coordinatore Genitoriale quello di rispettare lo Statuto ed il Regolamento di A.I.Co.Ge..

Art. 7 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

Il Coordinatore Genitoriale ha il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercita la propria attività professionale e in particolare gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

I Co.Ge. devono essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata direttamente.

Art. 8 – Divieto di accaparramento dei clienti

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

Art. 9 – Diritti dei clienti e rapporti con i genitori

Il Co.Ge. deve informare i genitori sugli obiettivi, sulle modalità e sul percorso dell'intervento di coordinazione genitoriale, sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti.

I genitori hanno diritto a ricevere dal Coordinatore Genitoriale quanto segue:

- informazioni circa il processo di Coordinazione Genitoriale;
- rispetto del segreto professionale così come rappresentato all'art. 5 del presente codice di condotta;

- possibilità di interrompere il percorso di Coordinazione Genitoriale dandone comunicazione ai clienti, quando venissero meno le condizioni per poter svolgere il proprio incarico nel rispetto della deontologia e della neutralità indicata in contratto oppure laddove i tentativi di clienti e avvocati di minare il contesto della coordinazione genitoriale.

Art. 10 – Interruzione di un processo di Coordinazione Genitoriale

I genitori hanno la possibilità di interrompere il percorso di Coordinazione Genitoriale in qualsiasi momento, comunicando le motivazioni - in forma scritta - sia al Co.Ge. sia all'altra parte e all'avvocato. Il Coordinatore Genitoriale ha il dovere di dare informazione a tutte le parti ed al Magistrato, se nominato da questo, dell'avvenuta interruzione del processo di Coordinazione Genitoriale.

Il Coordinatore Genitoriale deve serbare il segreto professionale sulla vicenda seguita così come da art. 5 del presente codice di condotta.

Art. 11- Limiti per l'ascolto dei minori in relazione alle competenze

Il Co.ge. può scegliere un professionista competente per l'ascolto di persone minori di età qualora non ne avesse le competenze.

Si rimanda al punto V lettera C delle Linee Guida AFCC per i rapporti con le altre figure professionali o soggetti della rete.

Il Coordinatore genitoriale deve informare ogni soggetto coinvolto nella coordinazione genitoriale delle restrizioni dovute alla riservatezza prima e durante il processo (C. Comunicazione con la rete)".

Art. 12 - Rapporti con le istituzioni

Nel caso in cui la Co.Ge. sia suggerita dall'Autorità Giudiziaria, il Co.Ge. informa i genitori che riferirà all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente rispetto a quanto stabilito dal contratto firmato dalle parti.

Art. 13 - Contratto/consenso informato

È necessaria la definizione di un incarico, per iscritto, in cui siano indicati gli obiettivi oggetto del mandato di coordinazione.

Art. 14 - Crescita professionale

L'Associazione promuove la crescita professionale dei soci mediante opportuni strumenti, partecipazione ad eventi nonché appositi piani formativi definiti nel regolamento.

Art. 15 Competenze e responsabilità del Coordinatore genitoriale

Il Co.Ge. ha cura di tenersi aggiornato sulle leggi vigenti che possono interessare la pratica professionale della coordinazione genitoriale.

È responsabilità del Co.Ge. operare nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e per le quali ha avuto una formazione adeguata e attestata, utilizzando strumenti efficaci ed adeguati agli obiettivi che intende raggiungere con la coppia genitoriale. Nell'intraprendere una relazione professionale, sin dal primo incontro, il Co.Ge. ha cura di promuovere tra sé e la coppia genitoriale uno scambio di informazioni tali da permettergli di valutare ed attuare l'intervento di coordinazione.

Il Co.Ge. accetta Clienti che presentano una situazione di alta conflittualità della quale ha esperienza e competenza; sa riconoscere quelle situazioni per le quali richiedere consulenza e/o supervisione o e attuare un invio ad altro professionista competente.

Art. 16 – Pubbliche dichiarazioni

Ogni dichiarazione pubblica riguardante la Coordinazione Genitoriale deve avere come scopo di informare su come funziona questo procedimento, di presentare oggettivamente la Coordinazione Genitoriale come un processo di risoluzione attiva delle controversie, centrato sul minore, al fine di permettere agli interessati di operare una scelta con giudizio e chiarezza ed in ogni caso tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al codice di condotta devono essere coerenti con i contenuti.

Art. 17 – Pubblicità

Nell'attività di autopromozione, i Coordinatori Genitoriali saranno veritieri e precisi e non arrecheranno pregiudizio al decoro della professione. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.

Art. 18 - Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche) .

Art. 19 - Divieto di utilizzo del materiale prodotto dall'Associazione e autorizzazioni

E' vietato ai soci l'utilizzo e la divulgazione del materiale di proprietà di A.I.Co.Ge. e presente nell'Area Riservata ai soci nel sito web dell'associazione.

Per l'eventuale utilizzo e/o condivisione/divulgazione all'esterno del materiale di proprietà di A.I.Co.Ge., è necessaria l'autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo di A.I.Co.Ge. In caso contrario, verranno presi i relativi provvedimenti disciplinari dalla Commissione Etica.

Per quanto riguarda il resto del materiale di A.I.Co.Ge., in caso di utilizzo da parte dei soci deve essere tassativamente indicata la fonte. In caso contrario, verranno presi i relativi provvedimenti disciplinari dalla Commissione Etica.

In ogni caso, l'utilizzo di tutto il materiale e la documentazione di proprietà di A.I.Co.Ge. non deve essere contrario alle finalità espresse nello Statuto, diversamente verranno presi i relativi provvedimenti disciplinari dalla Commissione Etica.

Art. 20 – Attestazioni

Il professionista iscritto all'associazione, in applicazione della normativa vigente, ha l'obbligo di informare i clienti del proprio numero di iscrizione all'associazione e a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell'associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione, della sede legale, del sito web, anche al fine di consentire un immediato riferimento per lo Sportello del Consumatore e per l'inoltro di eventuali reclami. Chiunque svolga la professione oggetto del presente codice di condotta ha l'obbligo di contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile dalla norma vigente. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.



Art. 21 – Mancato rispetto del Codice di Condotta

A.I.Co.Ge., per il tramite della Commissione Etica si propone di sorvegliare il rispetto del presente Codice.

In caso di segnalazione, comunque pervenuta, di comportamento ritenuto in contrasto con i principi enunciati dal presente Codice di Condotta verrà avviato un procedimento disciplinare.

Ricevuta una segnalazione ritenuta meritevole dal Consiglio Direttivo, la Commissione Etica ha 15 giorni per fare richieste di integrazione; successivamente invia al CD comunicazione del tempo necessario per la restituzione in forma scritta entro il successivo CD e comunque, in caso di estrema complessità, entro 60 giorni.

All'esito propone al CD l'adozione dei seguenti provvedimenti: o archiviazione; o censura scritta riservata al socio; o sospensione temporanea dall'associazione per un periodo non superiore ad un anno, e del diritto a formarsi e qualificarsi come socio [A.I.Co.Ge.](#); o l'espulsione del socio dall'Associazione. La decisione andrà presa, dopo aver sentito le parti interessate, cui va garantito il contraddittorio, e andrà inviata al Consiglio Direttivo ed è comunicata ai soggetti interessati entro 15 giorni (Regolamento art 13.3 del 10.2.25)

Art. 22 – Procedimento disciplinare

Gli associati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare, a seguito di parere emesso, dalla Commissione Etica, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto A.I.Co.Ge., previa audizione dell'Associato.

Il parere è sottoscritto da tutti i membri della Commissione stessa e, successivamente, trasmesso al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, sulla scorta delle valutazioni della Commissione Etica, deciderà se comminare una sanzione all'Associato o deliberarne l'espulsione da socio dell'Associazione.

Contro la decisione di espulsione, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, come previsto dall'art. 7.4 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 23 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole dal ricadere nella mancanza commessa;
- b) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- c) l'espulsione dall'Associazione.

Art. 24 - Iscrizione a più associazioni di Coordinazione Genitoriale

Non è divieto dei soci iscriversi ad altre Associazioni di Coordinazione Genitoriale purché non si riferiscano a regole e principi in esplicito contrasto con quelli di A.I.Co.Ge..

E' responsabilità del singolo Socio inviare comunicazione, alla Commissione Etica, di iscrizione ad altre Associazioni indicando l'assenza di contrasto. In presenza di contrasto, la Commissione comunicherà al Socio la necessità di scegliere a quale associazione aderire.

Roma, 10.02.25